



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di L'Aquila



Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale Abruzzo



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale di L'Aquila



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Avezzano



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Sulmona

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONTRASTO**

### **ALLE VIOLAZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE NELLA PROVINCIA DI L'AQUILA**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila;  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona;  
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo;  
La Guardia di Finanza – Comando Provinciale di L'Aquila;

#### **PREMESSO CHE**

1. Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-bis della Legge n. 537 del 1993, nelle categorie di reddito di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito penale, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, e nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale;
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4 della Legge n. 537 del 1993, ancora, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia secondo l'art. 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato

da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento tributario;

3. La disposizione di cui all’art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 Aprile 2012 n. 44 rende necessaria la conoscibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza agli effetti della rilevanza tributaria di determinate condotte delittuose, dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero o, comunque, dell’emissione da parte del giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 424 del Codice di procedura penale;

4. L’art. 36 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, prevede che: *“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli Organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli Organi di Polizia Giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarle direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”*;

5. Gli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono la cooperazione della Guardia di Finanza con l’Agenzia delle Entrate per l’acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, nonché per l’utilizzazione e la trasmissione, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;

6. L’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che, nel procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni tributarie, sia necessario il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Procura della Repubblica per accedere a locali adibiti anche ad abitazione o per procedere, durante l’accesso, a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, per l’esame di documenti e per le richieste di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale;

#### CONSIDERATO CHE

1. Nell’ambito delle attività di controllo svolte dalle strutture operative dell’Agenzia delle Entrate vengono sovente individuate condotte fraudolente particolarmente articolate e complesse, la cui compiuta individuazione, anche ai fini di garantire effettività alla successiva azione accertatrice, può comportare la necessità dell’utilizzo di ulteriori mezzi di ricerca della prova, che non si esauriscono negli ordinari poteri istruttori amministrativi;

2. Con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che *"al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l’Autorità giudiziaria*

*e l'Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le P*

*rocure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali”;*

3. È obiettivo comune delle Parti garantire che l'azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante supporto al procedimento penale e viceversa.

4. Il ricorso a concordate, tempestive ed efficaci forme di coordinamento e comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare, nel contesto dei controlli fiscali che presentino profili di rischio elevato, con l'accertamento di condotte penalmente rilevanti;

### LE PARTI CONVENGONO

1. Al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse, garantire la circolarità delle informazioni e rendere più efficace l'attività di contrasto alle violazioni finanziarie e tributarie nel territorio della Provincia di L'Aquila, ciascuna Parte individuerà uno o più referenti per l'attuazione del presente Protocollo di intesa.

2. In particolare, stante la modifica apportata al comma 4-bis, dell'art. 14 della Legge n. 537 del 1993, dall'art. 8 del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in relazione ai procedimenti penali afferenti ad attività, atti o a fatti economici illeciti qualificabili come delitti non colposi, l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero verrà tempestivamente comunicato, a cura dell'Ufficio della Procura, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che tale provvedimento costituisce il presupposto per procedere all'emissione dell'atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito, direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale;

3. Allorché la Procura della Repubblica, a seguito di autonoma acquisizione ovvero di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti i cui elementi probatori sono già definiti nella loro essenzialità e senza che siano necessarie ulteriori attività di indagine per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, ne darà immediata notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento tributario. Nei casi in cui il contesto investigativo richieda invece approfondimenti per i quali occorrano ulteriori indagini di polizia economico-finanziaria per definire la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita, la Procura della Repubblica trasmetterà le evidenze probatorie disponibili alla Guardia di Finanza;

4. L'Agenzia delle Entrate sarà informata, alla conclusione delle indagini e nel rispetto della riservatezza nei confronti di soggetti terzi, dell'esistenza di procedimenti penali non instaurati a seguito di denunce inoltrate dall'Agenzia stessa, ove sussistano i presupposti dell'art. 90 c.p.p. e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116 c.p.p.;

5. Qualora nel corso delle attività di controllo svolte dall’Agenzia delle Entrate emerga che è stata svolta attività di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza, il referente dell’Agenzia trasmetterà al referente della Guardia di Finanza la comunicazione inerente l’oggetto del controllo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni d’intervento o di arrecare pregiudizio nell’acquisizione delle fonti di prova. Le Parti proseguiranno le rispettive attività previo reciproco coordinamento;

6. Le comunicazioni di notizie di reato (di seguito C.N.R.) provenienti dall’Agenzia delle Entrate saranno ordinariamente inviate alla Procura della Repubblica tramite PEC. L’Agenzia delle Entrate redigerà le denunce penali e le integrazioni alle medesime con l’impiego di schemi condivisi tra le Parti (vds. allegato 1). Al fine di agevolare l’attività processuale della Procura della Repubblica, in calce alla C.N.R. sarà espressamente indicato il nominativo del funzionario che ha istruito la pratica e svolto le indagini fiscali e che potrà essere chiamato a riferire in dibattimento sui fatti oggetto della comunicazione;

7. Nel caso di notizie di reato per le fattispecie di cui agli artt. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) e 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) del D.Lgs. 74/2000, l’Agenzia delle Entrate curerà, per quanto possibile e nei limiti della competenza territoriale, l’invio di una unica C.N.R. relative agli “utilizzatori” di uno stesso “emittente”. In tali casi, la locuzione “senza ritardo” di cui all’art. 331, comma 2 c.p.p. si intenderà rispettata con il tempestivo invio della denuncia alla Procura della Repubblica a conclusione della lavorazione dell’ultimo degli accertamenti fiscali connessi, sempre che l’istruttoria non richieda tempi così lunghi da comportare il rischio di prescrizione del reato. In caso contrario, nella prima C.N.R. inviata si darà evidenza del probabile futuro invio, al termine dell’istruttoria, di altra/e C.N.R., e nelle seguenti verranno riepilogate le precedenti C.N.R. collegate già trasmesse;

8. Per permettere alla Procura della Repubblica di valutare immediatamente l’entità e l’estensione temporale della condotta di evasione e consentire la formulazione, ricorrendone i presupposti, di un’unica richiesta di sequestro preventivo, l’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000, curerà l’invio di un’unica C.N.R. riguardante anche gli anni successivi a quelli oggetto di liquidazione centralizzata, verificando la presenza di eventuali discordanze tra gli importi dovuti indicati nella dichiarazione presentata e quelli versati risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria;

9. Al fine di inoltrare C.N.R. che rappresentino in maniera completa ed esaustiva il reato ipotizzato, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà la denuncia alla Procura della Repubblica solo quando siano chiaramente individuabili tutti gli elementi oggettivi costitutivi della prospettata fattispecie criminosa, con l’indicazione delle relative fonti di prova nonché delle eventuali giustificazioni adottate dal contribuente e non condivise dall’Ufficio;

10. L’Agenzia delle Entrate terrà altresì informata la Procura della Repubblica degli esiti delle eventuali rateizzazioni del debito erariale, nonché di eventuali irregolarità riscontrate nel versamento dei ratei;

11. Al fine di facilitare l’attività della Procura nella valutazione della possibilità di adottare misure di sequestro preventivo, anche per equivalente, tutte le C.N.R. conterranno una quantificazione del profitto - se determinabile - conseguito dal contribuente per effetto del reato fiscale consumato. Le

C.N.R. relative ai delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. 74/2000, inoltre, saranno corredate da una scheda di riepilogo dei beni patrimoniali riferibili al contribuente segnalato, quali la titolarità di immobili, con i relativi estremi catastali, e di beni mobili registrati;

12. Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunicherà all'ufficio dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., l'ammontare dei cespiti materialmente reperiti e sottoposti a sequestro per equivalente;

13. Nell'ambito delle procedure concorsuali, di crisi d'impresa e di insolvenza, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, la Procura della Repubblica fornirà le informazioni afferenti il sequestro preventivo eventualmente disposto sui beni oggetto delle procedure medesime;

14. In caso di dissequestro, finalizzato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, di somme precedentemente sottoposte a sequestro preventivo, la Procura della Repubblica invierà via PEC il provvedimento a Equitalia Giustizia Spa, Fondo Unico di Giustizia e alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima trasmetterà tempestivamente ad Equitalia Giustizia Spa, Fondo Unico di Giustizia, copia dei modelli F24 necessari per il pagamento degli atti emessi, sulla base di quanto disposto nel provvedimento di dissequestro;

15. Ai fini di un celere svolgimento dell'attività processuale di competenza della Procura della Repubblica, in presenza di contestazioni basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, nella C.N.R. verranno sempre separatamente indicati:

- gli imponibili segnalati a recupero che coincidono con i versamenti effettuati dal contribuente segnalato (con indicazione delle operazioni);
- quei rilievi che invece vengono accertati o contestati avvalendosi di presunzioni legali (es.: ricavi sottratti ad imposizione in misura pari ai prelevamenti non giustificati).

16. Le richieste dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di autorizzazione ad accedere ai locali adibiti anche ad abitazione o di procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, per l'esame di documenti e per le richieste di notizie relativamente alle quali è eccepito il segreto professionale, saranno ordinariamente inviate alla Procura della Repubblica a mezzo PEC. Le Parti impiegheranno, al riguardo, schemi di richiesta e di provvedimento condivisi tra le Parti (vds. allegati 2-3-4-5).

17. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell'iter amministrativo dell'accertamento, del contenzioso e sull'eventuale definizione degli atti, nonché delle informazioni sullo stato dell'iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento, rinvio delle udienze e citazione dei testi) relativamente a procedimenti che abbiano comportato denunce inoltrate alla Procura, avverrà tramite Posta Elettronica Certificata con l'utilizzo delle seguenti caselle di posta elettronica:

- per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila: [dp.L'Aquila@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.L'Aquila@pce.agenziaentrate.it)
- per la Procura della Repubblica di L'Aquila: [prot.procura.laquila@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.laquila@giustiziacert.it);
- per la Procura della Repubblica di Avezzano: [prot.procura.avezzano@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.avezzano@giustiziacert.it);
- per la Procura della Repubblica di Sulmona: [prot.procura.sulmona@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.sulmona@giustiziacert.it);
- per i procedimenti derivanti da controlli svolti dalla Guardia di Finanza: casella di PEC della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di L'Aquila: [aq0540000p@pec.gdf.it](mailto:aq0540000p@pec.gdf.it)

ovvero tramite utilizzo di altro indirizzo formalmente indicato dai referenti dell'Agenzia, della Guardia di Finanza o dai referenti della Procura in fase di esecuzione del protocollo.

18. Nelle comunicazioni di cui sopra i soggetti avranno cura di indicare i riferimenti della comunicazione che ha dato origine al procedimento: data, protocollo, codice fiscale, nominativo, data e luogo di nascita, ogni altro dato utile. Le suddette comunicazioni saranno evase, preferibilmente, entro 20 giorni o, qualora sussistano valide motivazioni, entro il più breve termine indicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, 6 marzo 2019

Procura della Repubblica di L'Aquila:

*f.to Dott. Michele Renzo*

Procura della Repubblica di Avezzano:

*f.to Dott. Andrea Padalino Morichini*

Procura della Repubblica di Sulmona:

*f.to Dott. Giuseppe Bellelli*

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo:

*f.to Dottoressa Margherita Maria Calabrò*

Comando Provinciale G. di F. di L'Aquila:

*f. to Col. t.ST Sergio Aloia*